



2024/1899

11.7.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1899 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2024

**che garantisce la protezione nell'Unione alla denominazione di origine «تین دجبة / Fignes de Djebba»
iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dell'atto di Ginevra**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'atto di Ginevra, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale che la iscrive nel registro internazionale a norma dell'articolo 6 del medesimo atto di Ginevra. A norma dell'articolo 9 dell'atto di Ginevra, le altre parti contraenti proteggono le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate nel quadro del proprio ordinamento giuridico, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'atto di Ginevra, il 27 settembre 2023 l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha notificato alla Commissione che il nome «تین دجبة / Fignes de Djebba», richiesto dalla Tunisia, è ormai iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a norma dell'atto di Ginevra.
- (3) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753, la registrazione internazionale della denominazione di origine «تین دجبة / Fignes de Djebba» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ⁽²⁾ perché possano essere presentate eventuali opposizioni.
- (4) A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753, la Commissione ha valutato la registrazione internazionale della denominazione di origine «تین دجبة / Fignes de Djebba» rispetto alle condizioni stabilite in tale articolo, comprese le informazioni supplementari richieste a tal fine alla Tunisia per quanto riguarda le indicazioni dettagliate concernenti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di cui alla norma 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune dell'accordo di Lisbona e dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona, e ha concluso che sono soddisfatte.
- (5) Poiché la Commissione non ha ricevuto opposizione alcuna ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1753, è opportuno proteggere nell'Unione, a norma dell'atto di Ginevra, il nome «تین دجبة / Fignes de Djebba».
- (6) Dal momento che la denominazione di origine «تین دجبة / Fignes de Djebba» è stata registrata ai sensi dell'accordo di Lisbona, è necessario precisare la portata della protezione concessa dal presente regolamento, nonché le conseguenze e le condizioni della protezione nei sette Stati membri che sono parti dell'accordo di Lisbona.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose istituito dal regolamento (UE) 2024/1143,

⁽¹⁾ GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1753/oj>.

⁽²⁾ GU C, C/2023/431, 20.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/431/oj>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «تین دجبة» / Figs de Djebba», iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale, è protetto nell'Unione.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto del tipo «frutta».

Articolo 2

La protezione di cui all'articolo 1 si applica all'intero territorio dell'Unione europea e sostituisce il regime nazionale di protezione applicabile negli Stati membri che sono parti dell'accordo di Lisbona. È garantita la continuità della protezione nazionale concessa in tali Stati membri alla denominazione di origine «تین دجبة» / Figs de Djebba».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN
